

Calcolo del valore degli aggiornamenti, tempi e modalità di esigibilità dell'adeguamento economico del canone

L'aggiornamento del canone tiene conto delle fisiologiche variazioni del parco tecnologico in gestione all'Appaltatore che avvengono in conseguenza dell'introduzione di nuove tecnologie (tipicamente alla scadenza del relativo periodo di garanzia), per le quali l'Appaltatore dovrà farsi carico degli oneri manutentivi, e della dismissione di tecnologie (solitamente a seguito di provvedimenti di dismissione da parte delle Aziende delle apparecchiature obsolete) per le quali l'Appaltatore non dovrà più sostenere alcun onere manutentivo.

Pertanto, con riferimento all'elenco MANDIR, ovvero delle tecnologie in diretta gestione manutentiva all'Appaltatore, per l'aggiornamento del canone si applicano le regole descritte di seguito.

Ingressi:

- salvo diversa comunicazione ed eventuale negoziazione con l'Azienda, le tecnologie aventi valore unitario inferiore a 100 k€ (compresi accessori ed al netto di IVA) si intendono tacitamente inserite nel parco tecnologico in manutenzione diretta all'Appaltatore.

La gestione di tutte le tecnologie di cui al presente paragrafo, non comporta un aggiornamento del canone durante l'anno contrattuale, ma determina una ridefinizione/aggiornamento del canone per l'anno successivo a seguito della validazione da parte del DEC dell'elenco di dettaglio prodotto dall'Appaltatore delle tecnologie entrate in gestione.

Il canone da riconoscere all'Appaltatore per la singola tecnologia che entra nel parco tecnologico è pari al canone manutentivo riconosciuto all'Appaltatore per analoga apparecchiatura, se presente nell'elenco MANDIR, ovvero viene calcolato applicando al valore complessivo dell'apparecchiatura (compresi accessori ed al netto di IVA) il coefficiente percentuale, definito nella tabella sotto riportata, per la classe di complessità tecnologica di appartenenza dell'apparecchiatura;

- salvo diverse comunicazioni da parte dell'Azienda le tecnologie aventi valore unitario maggiore o uguale a 100 k€ (al netto di IVA) entrano tacitamente nel parco tecnologico in gestione all'Appaltatore.

Per la determinazione del canone manutentivo l'Azienda procede con una negoziazione con l'Appaltatore al fine di ottenere le migliori condizioni tecnico economiche di fornitura.

Se al termine della fase negoziale l'Azienda decide di confermare l'affidamento della manutenzione di tale tecnologia all'Appaltatore, la stessa riconosce il relativo canone dal primo giorno successivo alla scadenza della garanzia o comunque dalla presa in carico della stessa da parte dell'Appaltatore. Se invece l'Azienda decide di affidare la manutenzione di tale tecnologia a ditta terza, l'Azienda riconosce all'Appaltatore il dovuto per il periodo dalla fine della garanzia (o comunque dalla presa in carico di tale tecnologia da parte dell'Appaltatore) fino alla presa in carico da parte della ditta terza.

Uscite:

- l'uscita dal parco tecnologico in manutenzione all'Appaltatore delle tecnologie aventi valore unitario inferiore a 100 k€ (compresi accessori e al netto di IVA) non comporta un aggiornamento del canone durante l'anno contrattuale, ma determina una ridefinizione/aggiornamento del canone per l'anno successivo a seguito della validazione da parte del DEC dell'elenco di dettaglio prodotto dall'Appaltatore delle tecnologie uscite dalla gestione. Si precisa che si intendono uscite dal parco tecnologico in gestione all'appaltatore le sole tecnologie per cui l'Azienda ha prodotto dichiarazione di fuori uso;

Il canone che non verrà più riconosciuto all'Appaltatore per la singola tecnologia che esce dal parco tecnologico è pari al canone manutentivo offerto in sede di gara.

- l'uscita dal parco tecnologico in manutenzione all'Appaltatore delle tecnologie aventi valore unitario maggiore o uguale a 100 k€ (al netto di IVA) comporta una riduzione del canone, pari al canone manutentivo riconosciuto all'appaltatore per ciascuna di esse, che decorre dal giorno della dichiarazione di fuori uso di tali tecnologie da parte dell'Azienda.

Si precisa che il valore unitario delle apparecchiature è determinato dal costo complessivo dell'apparecchiatura e relativi accessori risultante dal sistema di gestione patrimoniale in uso presso le Aziende.

Nel caso in cui il valore dell'apparecchiatura non fosse rilevabile dai dati inventariali, si farà riferimento al valore a nuovo per analoga attrezzatura.

Tabella delle classi di complessità tecnologica.

Con riferimento alla tabella sotto riportata e con riferimento all'elenco MANDIR si richiede all'Appaltatore di indicare per ciascuna apparecchiatura la classe di complessità tecnologica cui il bene appartiene.

Resta inteso che l'Appaltatore dovrà dichiarare in sede di offerta un canone per ciascuna Apparecchiatura che gli sarà riconosciuto per l'attività manutentiva, mentre l'informazione relativa alla classe tecnologica verrà utilizzata dall'Appaltatore come parametro di riferimento per la proposta di aggiornamento canone per l'inserimento di analoghe apparecchiature nel parco tecnologico in gestione all'Appaltatore.

Classe/Complessità tecnologica	% rispetto al valore di acquisto
Endoscopia flessibile	14 %
Elevata complessità	10 %
Medio/Alta Complessità	7 %
Media complessità	4 %
Bassa complessità	2 %

Si precisa che le modalità di aggiornamento canone sopra compiutamente descritte trovano applicazione anche durante la fase di pre-avvio del servizio al fine di aggiornare gli elenchi MANDIR e riconoscere di conseguenza all'Appaltatore il canone corretto e rispondente al parco tecnologico in gestione allo stesso alla data di avvio del servizio.

Con riferimento all'elenco MANDIR, l'Appaltatore dovrà comunicare alle Aziende ed a ARCS, all'interno delle relazioni trimestrali, il dettaglio dell'elenco delle apparecchiature che sono entrate o uscite dalla gestione nell'arco del trimestre rispetto al trimestre precedente e nella relazione del IV trimestre dell'anno contrattuale, dovrà produrre l'elenco completo di ingressi e uscite.

Resta inteso che è facoltà di ciascuna Azienda conferire in gestione all'Appaltatore o, con eventuale motivata ragione laddove lo stesso Appaltatore ne chieda evidenza, escludere dall'appalto qualunque apparecchiatura rientrante nelle classi di apparecchiature (o impianti) annoverate negli elenchi posti a base di gara nel CSA. Inoltre, per ogni tipo di apparecchiatura presente nell'elenco MANDIR le singole Aziende hanno facoltà di ricollocare l'apparecchiatura all'interno dell'elenco MANCOST in ogni momento del periodo di efficacia del contratto.

Tutte le variazioni sugli elenchi di apparecchiature non rientranti nell'elenco MANDIR e per le quali, quindi, all'Appaltatore è richiesta la sola funzione gestionale non operativa (manutenzione), fatto salvo l'intervento di prima verifica, non comporteranno alcuna modifica dell'importo contrattuale, ovvero il canone $C_{Mancost}$ rimarrà quello offerto per tale servizio (a corpo) in sede di gara per l'intero arco contrattuale.